



# COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009  
FAX.0324 – 65817  
CF.. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N°3

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n°36 del 24.12.2015 con la quale si vietava su tutte le piste da sci del territorio del Comune di Macugnaga la pratica dello sci alpinismo e l'utilizzo delle ciaspole;

CONSIDERATO che nel frattempo le condizioni climatiche sono mutate con l'arrivo della neve che ha decisamente migliorato le condizioni delle piste da sci;

VISTA la comunicazione prot. n°29 del 07.01.2016 del Sig. Besozzi Filippo, legale rappresentante della Macugnaga Trasporti e Servizi Soc. Coop. con sede in Domodossola via Carale di Masera n°13, Gestore dei comprensori sciistici "Moro" e "Belvedere", con la quale si richiede la revoca dell'ordinanza n°36 di divieto di praticare sci alpinismo sulle piste da sci in quanto le recenti neviccate hanno reso praticabili percorsi per la risalita con sci ai piedi (scialpinismo) al di fuori delle piste da sci innestate artificialmente;

RITENUTO per tali motivi di revocare l'ordinanza n°36 del 24.12.2015;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000. e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n°26 gennaio 2009 n.2;

VISTA la legge 24.12.2003. n°363;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa la revoca dell'ordinanza n°36 del 24.12.2016.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Macugnaga, 07.01.2016

Il Sindaco  
(Corsi Stefano)

